



COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Straordinaria	SEDUTA Pubblica	Prima
------------------------	-----------------	-------

N° 11 Del 28/03/2018	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.
---------------------------------------	--

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 17.35 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,

FERDINANDI Gioacchino	SI	URBANO Ettore	SI
CAPUANO Leonardo	SI	RICCARDI Maurizio	NO
TOMASSI Marialisa	SI	COSTA Ermelinda	SI
MASSARO Donatella	SI	SPIRIDIGLIOZZI Luciano	SI
DE BERNARDIS Vincenza	SI		
D'ALESSANDRO Valerio	SI		
DI PALMA Nunzio	SI		
SPIRIDIGLIOZZI Elena	SI		
CERRITO Carlo	SI		

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Sig.ra MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori. Nelle persone di: Di Palma, Tomassi, Costa.

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data : 28/03/2018

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data : 28/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del servizio che si riporta integralmente

“IL Responsabile del Servizio Tributi
Propone

Visto:

- L'art.42 del T.U. del 18 Agosto 2000 n.267;
- L'art.151 del T.U.del 18 Agosto 2000 n. 267;
- La Legge del 27 Dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 169;
- Che l'art. 13 del D.L.n. 2011 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni della Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011,istituisce in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del Territorio Nazionale, la cui applicazione pplicazione a regime è fissata all'anno 2015; o L'art. 1,comma 169, della legge n. 296/296; o La Legge n. 34 del 24/03/2015 di conv. del D.L. n. 4 del 24.01.2015;
- Legge n. 232/2016 – Legge di Stabilità 2017;
-Legge n. 205/2017 – Legge di Bilancio 2018- pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017;
Dato Atto che l'imposta ha per presupposto gli immobili di cui all'art.2 del D.Lvo.n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
Visto che per l'abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano, come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
Visto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Vista la Legge di Stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), che all' art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito;
Visto il decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013;
Visto il decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013;
Visto il decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013;
RISCONTRATO che a seguito delle norme sopra richiamate l'applicazione della normativa IMU ha subito una profonda rivisitazione a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del Tributo tra il Comune e lo Stato;
Viste le modifiche apportate dall'art. 1 del suddetto comma 380 della legge 228/2012 che riserva invece allo Stato, il gettito derivante dagli Immobili ad uso produttivi classificati al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La stessa norma alla lettera g) dà facoltà ai comuni di aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L.n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
Atteso che per effetto delle due norme sopra citate, il gettito IMU 2018 è quindi riservato interamente al Comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;
Dato Atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, conferma la podestà regolamentare in materia di Entrate degli EE.LL. di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;
VISTA la Legge di Bilancio n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) che introduce al comma 37 dell'art. 1 “la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore giro di vite tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con per la TARI);

IMU

a) “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: <<a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23>>”;

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati comma 21 ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del

14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 37, della legge di Bilancio n. 205/2017 ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali: "blocco tariffario" stabilendo, altresì, che la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO Atto che con Decreto 9 Febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato prorogato al 31 Marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali Deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

SI CONFERMANO, alla luce del quadro legislativo fin ora delineato, le aliquote e le detrazioni per l'anno 2018 come già deliberate nell'anno 2015 con atto consiliare n. 16 del 23.07.2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2018 avente per oggetto: Imposta Municipale propria IMU - conferma aliquote e detrazioni anno 2018, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli artt. 8 e 9, D:lgs 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011,n. 214) la cui applicazione a regime è fissata per l'anno 2015;

Vista la legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;

Visto il D.L. 201/2011,convertito nella legge 214/2011;

Visti gli artt. 53 e 59 del D.Lgs. n. 446/1977;

Visto il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la legge n. 34 del 24.03.2015 di conv. del D.L. n. 4 del 24.01.2015

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di Stabilità anno 2018 (legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) che introduce al comma 37 dell'art. 1 "la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore giro di vite tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);
- 3) di confermare per l'anno 2018, le medesime aliquote relative all'IMU del 2015 negli stessi importi e percentuali adottate nell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nella delibera di Consiglio comunale n. 16 del 23.07.2015;
- 4) di inviare la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze - nel rispetto dei termini di cui all'art. 1 comma 10 – lettera e) della Legge di Stabilità 2016;"
- 5) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.° 267, è allegata al Bilancio Preventivo 2018."

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:

PRESENTI	N° 12
ASSENTI	N° 1
VOTI FAVOREVOLI	N° 9
VOTI CONTRARI	N° 3 (Urbano, Costa, Spiridigliozzi Luciano)
ASTENUTI	N° 0

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.«DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio finanziario, come illustrata e riportata in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI	N° 12
ASSENTI	N° 1
VOTI FAVOREVOLI	N° 9
VOTI CONTRARI	N° 3 (Urbano, Costa, Spiridigliozzi Luciano)
ASTENUTI	N° 0

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MASSARO Donatella

IL Segretario Comunale
F.to COLACICCO Maurizio

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Il Responsabile del Servizio
Mattia Rosina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA

Il presente atto diviene esecutivo in data 28/03/2018

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il presente atto diviene esecutivo in quanto sono trascorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134. comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to MATTIA ROSINA

